COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI



Provincia di Brescia

Via Della Valle n. 2 – 25040 Monticelli Brusati (BS) tel. n. 030 652423 – fax n. 030 6852048 codice fiscale e partita IVA 00841590177 sito internet: www.comune.monticellibrusati.bs.it casella p.e.c.: protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it

Monticelli Brusati, li 04/03/2021 Protocollo n. 1534

ORDINANZA N. 13 anno 2021

Oggetto: Misure temporanee urgenti per evitare assembramenti nei parchi a scopo di contenimento di contagio da COVID-19. Chiusura dei parchi

IL SINDACO

Considerato:

- che il punto 9 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021 non consente l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici;
- che in alcuni parchi comunali negli ultimi giorni si sono verificati assembramenti di persone e violazioni, dell'obbligo di rispetto della distanza interpersonale, dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dalla normativa vigente;
- che i fenomeni di assembramento si registrano soprattutto nei parchi dove sono presenti aree attrezzate;
- che detti fenomeni hanno assunto proporzioni particolarmente rilevanti, soprattutto in determinate giornate coincidente normalmente con i giorni festivi e prefestivi;

Visti:

- l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in Legge 74/2020, al comma 8, dispone il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9, prevede la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- Il D.P.C.M. 14.01.2021 di aggiornamento delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e in particolare l'articolo 1 comma 1 O lett b) accesso al pubblico ai parchi; lett. c) accesso ai luoghi destinate alla attività ludiche dei bimbi, lett. d) attività motoria e sportiva all'aperto e lett. g) divieto sport di contatto;
- II D.L. 23 febbraio 2021 n. 15 che emana ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021 relativa a ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVI D-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia;

Ritenuto che

- nonostante l'effettuazione di specifici servizi di controllo, è necessario adottare ulteriori misure per la prevenzione degli assembramenti nei parchi.
- la chiusura dei parchi comunali ove sono installate "aree attrezzate" dai quali giungono le maggiori segnalazioni di assembramenti, anche in funzione della elevata frequentazione della popolazione, per tutti i giorni della settimana, appare lo strumento più idoneo e proporzionato, alla luce dell'attuale contesto, allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento e assicurare quanto contenuto nelle suddette ordinanze;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

la chiusura dei seguenti parchi comunali: Parco delle Querce in Via 4 Novembre Parco in Via Fontana Parco in Via Bozze Calchera Parco in Via Sereto Parco in Via 4 novembre

Parco in Via Foina

a decorrere dalle ore 8.00 di venerdì 5 marzo fino alla scadenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/202;

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Monticelli Brusati

DA' MANDATO

Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;

Al Settore Polizia Locale di procedere a mezzo del servizio di vigilanza alla chiusura dei parchi di cui sopra e di affiggere idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai parchi.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.

SI RISERVA

Di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza;

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

> Il Sindaco (dott. Paolo Musatti) documento firmato digitalmente